

“FONDAZIONE REAL SITO DI CARDITELLO”

STATUTO

ARTICOLO 1

Natura, denominazione e sede

1. E' costituita la “Fondazione Real Sito di Carditello” (di seguito denominata anche “Fondazione”), ai sensi dell’art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettere a) e b) dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto in data 3 agosto 2015 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Campania, il Comune di San Tammaro e la Prefettura di Caserta.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.
3. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
4. La Fondazione ha sede legale presso il Real Sito di Carditello, via Carditello, San Tammaro (CE) e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi, delegazioni o uffici, in Italia e all’estero.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Nel perseguimento delle finalità di promozione della conoscenza, della protezione, del recupero, della valorizzazione del complesso di beni culturali, e delle relative aree annesse, denominato “il Real Sito di Carditello” (di seguito anche “il Sito”) ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di valorizzazione, la Fondazione persegue lo scopo di elaborare ed attuare il piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica del complesso di beni culturali e delle aree annesse, avviando la prima fase di sviluppo del percorso turistico culturale integrato delle residenze borboniche attraverso un’azione programmatica condivisa nell’individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi, così come nella definizione delle modalità operative.
2. La Fondazione, nella predisposizione ed esecuzione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione di cui al comma 1, opera secondo le indicazioni fornite

dalle linee strategiche di cui all'art. 3 dell'Accordo di valorizzazione, ed in particolare attuando la:

- a) promozione, al fine dell'attività di valorizzazione anche paesaggistica del Sito e delle aree annesse, del miglioramento della conservazione degli stessi mediante la programmazione ed il sostegno di tutti i conseguenti interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro del patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico, nonché il sostegno agli interventi di recupero degli ambiti degradati;
 - b) promozione, nel territorio campano, dello sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, mediante la creazione di un percorso unitario di valorizzazione delle stesse, considerando tale nucleo di beni culturali come appartenenti ad un unico contesto turistico omogeneo da valorizzare in rete, anche come possibile itinerario tematico ai fini del rilancio turistico delle aree territoriali sulle quali tali beni culturali insistono;
 - c) promozione, nell'ambito della valorizzazione culturale, paesaggistica e territoriale di cui alle lettere precedenti, dell'integrazione tra i settori produttivi legati al Sito e alle aree annesse, nonché tra tutti i soggetti capaci di apportare contributi nell'attuazione del piano strategico.
3. Nell'ambito delle finalità e delle linee strategiche di cui ai commi precedenti, la Fondazione è tenuta al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 dell'Accordo di valorizzazione e, in particolare:
- a) promozione del Sito e delle aree annesse anche mediante l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli attuali standard di fruizione;
 - b) garanzia della protezione e della conservazione del Sito e delle aree annesse;
 - c) promozione e attuazione, nell'ambito del piano strategico di sviluppo turistico culturale e di valorizzazione, di programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale, al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta di servizi turistici in modo tale da renderla idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali;
 - d) incremento, nei territori di riferimento, dei servizi offerti al pubblico, con particolare riguardo a quelli turistici e alla necessità della loro integrazione e messa in rete, sia con riferimento a quelli ricettivi e di accoglienza, sia con riferimento ai servizi di

- promozione della conoscenza del patrimonio culturale e ai servizi di formazione e di ricerca;
- e) promozione, in collaborazione con le istituzioni territorialmente competenti, dello sviluppo e dell'adeguamento delle infrastrutture di collegamento al complesso dei beni culturali e delle aree annesse nonché inserite nel percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche;
 - f) promozione dell'integrazione nel processo di valorizzazione concordato dei settori produttivi collegati appartenenti anche alla filiera del turismo;
 - g) coinvolgimento, nel processo di valorizzazione concordato, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni.

ARTICOLO 3

Attività istituzionali

1. La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 provvede a svolgere le seguenti attività:
 - predisposizione e attuazione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso di beni denominato "Real Sito di Carditello" e delle aree annesse ai sensi dell'art. 112 comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. finalizzato alla gestione e alla valorizzazione di detto complesso;
 - progettazione delle attività di valorizzazione e relativa gestione nelle forme consentite dall'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e, così come ogni altro atto della Fondazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;
 - reperimento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano strategico, assicurando modalità ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta o dalla concessione di attività, servizi e spazi) e di risorse esterne (derivanti anche da progettazione finanziata, erogazioni liberali e sponsorizzazioni);
 - organizzazione di attività didattico-formative atte ad avvicinare il pubblico al patrimonio storico e culturale;

- promozione di innovative forme di valorizzazione, compatibili con le caratteristiche e la storia del sito, nato con funzione di centro agricolo e di allevamento.
- svolgimento di attività di *fund raising* anche al fine di ulteriormente allargare la platea dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del Sito.
- predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all'esecuzione degli interventi stessi;
- integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali inizialmente conferiti con quelle riguardanti gli ulteriori beni eventualmente conferiti successivamente dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
- definizione delle linee di gestione e di manutenzione del complesso di beni, secondo modalità coordinate con il processo di valorizzazione del Sito;
- l'ideazione e la realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione inerenti le residenze borboniche, il Sito e le aree annesse;
- il monitoraggio, la misurazione e la valutazione dell'attività svolta;
- ogni altra attività il cui esercizio risulti congruo ed opportuno rispetto alle finalità di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente Statuto e delle disposizioni di legge, la Fondazione svolge altresì le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse:
 - a) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42 e ss.mm.ii., con le modalità consentite dall'art. 115 del decreto legislativo citato e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;
 - b) provvedere alla valorizzazione di beni di proprietà privata previo consenso dei soggetti interessati ai sensi della normativa vigente;
 - c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi titolo posseduti o in detenzione;
 - d) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione delle ipotesi

contrattuali non espressamente previste, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

- e) partecipare, anche in veste di promotore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie attività istituzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- f) istituire premi o borse di studio;
- g) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;
- h) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva, utile o opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, di pubblicità degli atti e delle procedure, controllo di gestione economica, finanziaria ed operativa.

ARTICOLO 5

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

ARTICOLO 6

Fondatori Promotori

1. Sono Fondatori Promotori il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Campania, il Comune di San Tammaro.

ARTICOLO 7

Fondatori

1. Possono divenire Fondatori, mediante adesione alla Fondazione e sottoscrizione del relativo atto costitutivo e statuto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R., 10 febbraio 2000 n. 361, privati proprietari dei beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione e persone giuridiche private senza scopo di lucro a condizione che l'intervento nel settore di attività proprio della Fondazione sia per essi previsto dalla legge o dallo Statuto.
2. L'assunzione della qualifica di Fondatore è subordinata all'impegno da parte dei soggetti di cui al comma 1 a rispettare integralmente le norme del presente Statuto, a condividere in fase operativa i programmi della Fondazione e a contribuire, su base pluriennale, al fondo di dotazione e al fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi nelle forme, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 9.
3. Possono altresì divenire Fondatori soggetti pubblici e istituzioni purché assumano gli impegni di cui al comma 2.
4. L'ammissione dei Fondatori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13, comma 9 del presente Statuto.

ARTICOLO 8

Partecipanti

1. Possono divenire Partecipanti i soggetti di cui al precedente art. 7, commi 1 e 3, nonché soggetti pubblici e privati che, pur non essendo proprietari di beni culturali oggetto delle iniziative di valorizzazione perseguite dalla Fondazione, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al funzionamento della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in attività, anche professionale, ovvero in servizi ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo anche a specifici progetti rientranti nell'ambito di attività della Fondazione.
3. L'ammissione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13, comma 8, del presente Statuto.
4. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ARTICOLO 9

Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede con apposito regolamento alla disciplina delle forme, delle modalità e della misura minima di contribuzione necessaria per l'assunzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante, nonché delle cause di esclusione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì tutti gli aspetti inerenti il funzionamento interno della Fondazione, ivi comprese modalità e condizioni per l'utilizzo da parte dei Fondatori e dei Partecipanti degli spazi del Sito per attività no profit finalizzate a promuovere il sito nel suo contesto storico e territoriale.

ARTICOLO 10

Esclusione e recesso

1. L'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di cui all'art. 13 del presente Statuto nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui all'art. 9.
2. Il Regolamento di cui al comma precedente, salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, deve necessariamente prevedere l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o altre procedure concorsuali, apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
4. I Fondatori Promotori non possono recedere né essere esclusi dalla Fondazione.
5. I Fondatori possono recedere dalla Fondazione con un preavviso di 12 mesi e salvo adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.

6. I Partecipanti di cui all'articolo 8 del presente Statuto possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.
7. Con l'esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione, a qualsiasi titolo, del soggetto non più appartenente alla Fondazione.

ARTICOLO 11

Gli organi e la struttura della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
 - il Presidente;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Consiglio di Indirizzo
 - l'Organo di Revisione.
2. La Fondazione si dota di un Direttore ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.
3. La Fondazione può avvalersi dell'attività tecnico/consultiva di un Comitato Scientifico.
4. L'assunzione delle cariche previste nel presente titolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs.8 aprile 2013 n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12

Il Presidente

1. Il presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 13 è anche Presidente della Fondazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove l'attività; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo.
3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.

ARTICOLO 13

Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a) Presidente, designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 - b) 2 (due) componenti designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - c) 1 (un) componente designato dalla Regione Campania,
 - d) 1 (un) componente designato dal Comune di San Tammaro.;
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere rinnovati non più di due volte, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.
5. In caso di revoca di tutti i componenti rappresentanti dei Fondatori Promotori, l'intero Consiglio s'intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.
6. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procede alla designazione di un nuovo Consigliere, nel rispetto dei criteri di nomina di cui al secondo comma del presente articolo, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. In caso di vacanza della maggioranza dei Consiglieri, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio.
7. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno nonché ogniquale volta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti.
8. Il Consiglio è validamente costituito, con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

9. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, le modifiche statutarie, l'approvazione del Regolamento di cui all'art. 9, l'ammissione e l'esclusione dei Fondatori, l'entità dei rimborsi e della remunerazione di cui all'art. 19 il Consiglio delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
10. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora deve essere inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di revisione e al Direttore almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore, tramite telegramma, telefax o altri mezzi elettronici ritenuti idonei.
11. Su specifici argomenti possono essere sentiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, soci fondatori per una valutazione congiunta.

ARTICOLO 14

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui spettano tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
2. Al Consiglio di Amministrazione spettano, in particolare, i seguenti compiti:
 - deliberare l'adesione dei Fondatori e dei Partecipanti;
 - deliberare l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti i;
 - approvare il Regolamento di cui agli art. 9 e 24 del presente Statuto;
 - deliberare le modifiche statutarie, da sottoporre all'Autorità vigilante;
 - approvare il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione, sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato scientifico, ove istituito, sentiti il Consiglio di Indirizzo ed il Direttore;
 - approvare annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;
 - deliberare la misura dei compensi annui e dei rimborsi di cui all'art. 19 del presente Statuto;
 - nominare il Direttore generale, all'esito della procedura comparativa di cui all'art. 17 dello Statuto;
 - approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 - deliberare l'istituzione del Comitato Scientifico;

- deliberare lo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e la devoluzione del patrimonio.
3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi al Presidente, ai componenti del Consiglio stesso senza oneri per la Fondazione e definisce i limiti delle competenze del Direttore.

ART. 15

Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un rappresentante di ciascun Fondatore Promotore, da un rappresentante di ciascun Fondatore, da un rappresentante di ciascun Partecipante e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede.
2. Il Consiglio di Indirizzo formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi ed gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, deliberando a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio di indirizzo elegge i due componenti di propria spettanza del Comitato Scientifico, ove istituito.
4. Il Consiglio di indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno la metà dei componenti. È presieduto dal Presidente che provvede ad inviare l'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di revisione e al Direttore.
5. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Il Consiglio di indirizzo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 16

L'organo di revisione

1. L'Organo di revisione è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) componenti supplenti individuati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. La composizione dell'Organo di revisione è così articolata:

- 1 componente effettivo e 1 componente supplente designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
 - 1 componente effettivo e 1 componente supplente designati dalla Regione Campania,
 - 1 componente effettivo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I componenti dell'Organo di revisione vengono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
 4. L'Organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.
 5. I componenti dell'Organo di revisione possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17

Il Direttore

1. Il Direttore della Fondazione è individuato attraverso procedura comparativa tra soggetti dotati di comprovata professionalità, competenza ed esperienza, ivi compresi dipendenti con qualifica dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e corrispondenti figure presenti nei ruoli della P.A. competenti per la materia, ivi compresa la Regione Campania.
2. Al Direttore competono poteri di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione nonché le funzioni di amministrazione e i compiti di gestione della Fondazione nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 14 comma 2 anche nell'ambito del regolamento di cui agli artt. 9 e 24 del Presente statuto
3. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.

ARTICOLO 18

Comitato scientifico

1. La Fondazione può avvalersi dell'attività di un Comitato Scientifico.
2. Il Comitato, istituito con delibera del Consiglio di amministrazione, è composto da 5 componenti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte che,

per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

- La composizione del Comitato Scientifico è così articolata:
 - un componente con funzioni di Presidente nominato dal Ministro;
 - due componenti nominati dai Fondatori Promotori, d'intesa tra loro;
 - due componenti nominati dal Consiglio di indirizzo.
3. Il Comitato scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito alla predisposizione del/i piano/i piani e sui programmi di valorizzazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
 4. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi e possono essere rinominati.
 5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 19

Remunerazione

1. Le cariche di Presidente, di Consigliere di Amministrazione, di componente dell'Organo di revisione e di componente del Comitato Scientifico non sono remunerate.
2. Ai titolari delle cariche di cui al comma precedente spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito l'Organo di revisione.
3. Al Direttore spetta una remunerazione annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con la maggioranza di cui all'art. 13, comma 9, sentito l'Organo di revisione.

ARTICOLO 20

Fondo di dotazione e Fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile per la gestione d'esercizio.

1. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:
 - a) i diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da altri soggetti proprietari;

- b) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori Promotori ovvero dai Fondatori all'atto dell'adesione destinati all'incremento del Fondo medesimo;
 - c) ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso permanente alla Fondazione, ovvero siano da quest'ultima acquisiti;
 - d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del Fondo stesso.
2. Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo.
3. Rientrano nel Fondo di gestione per la gestione d'esercizio:
- a) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori Promotori ovvero all'atto dell'adesione dai Fondatori destinati alla gestione della Fondazione;
 - b) i contributi annuali effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori;
 - c) i contributi effettuati dai Partecipanti;
 - d) contribuzioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, e ogni altra liberalità da parte di membri della fondazione o di soggetti esterni che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
 - e) contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici a titolo di concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione;
 - f) i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
 - g) appositi fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione;
 - h) risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte.
4. Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.
5. La determinazione delle modalità con le quali i Fondatori Promotori si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della fondazione nonchè a garantirne la copertura delle spese di investimento sono definite nell'atto

costitutivo per il primo biennio e, per il prosieguo, con il regolamento di cui all'art. 9 del presente Statuto ovvero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
3. Durante la vita della Fondazione è fatto divieto alla Fondazione di distribuire anche in modo indiretto, ai Fondatori Promotori, ai Fondatori, ai Partecipanti e agli amministratori, utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 22

Vigilanza

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita la vigilanza sulla Fondazione a norma dell'art.13 del D.M. 27 novembre 2001 n. 491 e art. 2, comma 3, D.M. 27 marzo 2015 e nel rispetto delle previsioni di cui al D.gs. 14 marzo 2013 n. 33.

ARTICOLO 23

Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è costituita per la durata di 30 (trenta) anni.
2. La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente ed, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile e dalle leggi speciali.

3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dai Fondatori ovvero dai Partecipanti ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni acquisiti in proprietà dalla Fondazione vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne individua il liquidatore, ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della fondazione estinta.

ARTICOLO 24

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta il Regolamento di cui all'art. 9 presente del presente Statuto e per ogni ulteriore aspetto relativo al funzionamento interno della Fondazione entro 60 giorni dalla costituzione della Fondazione .
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.